



CITTÀ DI CARBONIA

C.A.P. 09013 PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

Cod. Fisc. : 81001610922 – P:IVA 01514170925

SERVIZIO TRIBUTI-IMU
Piazza Roma 1 Cap 09013 Carbonia
Tel. 0781 694280-694242

(rev. Del 15/09/2023)

ID Contrib. _____
(riservato all'ufficio)

ISTANZA DI RATEIZZAZIONE IMU

CONTRIBUENTE (compilare sempre)			
Codice Fiscale _____ TEL. _____			
Nome Cognome _____ (ovvero Denominazione o Ragione Sociale e Natura Giuridica)			
Comune (o Stato Estero) di nascita _____		Prov. _____	Data di nascita _____
Residenza (o Sede Legale)			
Via, Piazza, numero civico	C.A.P.	Comune	Prov.

VISTO

Articolo 8 - Rateizzazione

Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali e le rateizzazioni.

approvato con delibera del C.C. n° 38 del 29-09-2020
modificato con Deliberazione di C.C. n. 19 del 26.03.2021

1. Al debitore in comprovata temporanea situazione di difficoltà finanziaria e concesso il pagamento in rate mensili di pari importo, secondo i seguenti criteri:
 - fino a un massimo di 12 rate mensili, per debiti da € 100,01 a € 3.000,00;
 - fino a un massimo di 30 rate mensili, per debiti da € 3.000,01 a € 6.000,00;
 - fino a un massimo di 48 rate mensili, per debiti da € 6.000,01 a € 20.000,00;
 - fino a un massimo di 72 rate mensili, per debiti da € 20.000,01;
2. La rateizzazione può essere chiesta anche cumulativamente per più atti, purché inerenti il medesimo tributo o entrata patrimoniale; in tal caso le soglie d'importo si applicano con riferimento alla somma degli importi dei provvedimenti di cui si chiede la dilazione. Nel caso di atti relativi a tributi o entrate patrimoniali diverse, il contribuente dovrà presentare distinte domande di rateizzazione, ed in tal caso le soglie d'importo saranno determinate singolarmente in funzione delle diverse tipologie di atti.
3. La rateizzazione comporta l'applicazione di interessi di mora di cui all'articolo 6, nella misura vigente alla data di presentazione dell'istanza, che rimane ferma per tutta la durata della procedura.
4. In caso di comprovato peggioramento della situazione di difficoltà finanziaria, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo complessivo di 72 rate mensili, oppure sino a un massimo complessivo di 120 rate mensili nel caso in cui il debito sia maggiore di € 20.000,00. In tale ultimo caso, la rateizzazione è subordinata alla prestazione di idonea garanzia fideiussoria come descritto nel successivo comma 7, sempre che non sia intervenuta decadenza ai sensi dei commi successivi.
5. A riprova della situazione di temporanea difficoltà finanziaria il debitore deve allegare, a pena di inammissibilità della richiesta, la seguente documentazione:

a. Persone fisiche e ditte individuali:

- dichiarazione ISEE in corso di validità alla data della richiesta, con Indicatore di Situazione Economica Equivalente non superiore ad € 20.000,00;

b. Società di persone (Società semplici, S.n.c., S.a.s.), **Enti del terzo settore o altri Soggetti diversi da quelli indicati nella precedente lett. a) o nella successiva lett. c):**

- auto-dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000 della sussistenza di temporanea condizione di difficoltà economico-finanziaria;
- saldo contabile, riferito alla data della richiesta, di tutti i conti correnti postali e bancari intestati alla società e ai soci;
- copia del bilancio di esercizio anche provvisorio dell'anno precedente a quello della data di richiesta, ovvero copia dell'ultima dichiarazione dei redditi presentata, dai quali si rilevi una perdita di esercizio o un utile non superiore ad € 10.000,00;

c. Società di capitali o comunque soggette all'obbligo di deposito del bilancio:

- auto-dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000 della sussistenza di temporanea condizione di difficoltà economico-finanziaria;
- copia del bilancio di esercizio approvato e depositato presso il Registro delle Imprese; nel caso in cui quest'ultimo si riferisca ad un esercizio chiuso da oltre 6 mesi, dovrà essere prodotta una relazione economico patrimoniale, redatta secondo i criteri previsti dall'art. 2423 e seguenti del Codice Civile, risalente a non oltre 2 mesi dalla richiesta, approvata dall'assemblea ovvero dall'organo di revisione contabile; analoga relazione potrà essere prodotta qualora il debitore ritenga opportuno fornire una rappresentazione più aggiornata della propria situazione economico-finanziaria.

6. La domanda di rateizzazione, per somme dovute a seguito di notifica di avviso di accertamento esecutivo ex art. 1, comma 792 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e ss.mm.ii., deve essere presentata prima dell'inizio delle procedure esecutive. La prima rata deve essere versata entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di accettazione della rateizzazione. Sulle rate successive, scadenti l'ultimo giorno di ogni mese, sono calcolati gli interessi di mora al tasso legale vigente dal giorno successivo a quello di scadenza del primo pagamento.

7. In caso di richiesta di rateizzazione per importi superiori ad € 20.000,00, il riconoscimento del beneficio è subordinato alla prestazione di idonea garanzia fideiussoria, ricoprente l'intero importo dovuto comprensivo di interessi, ed avente scadenza di almeno sei mesi successiva a quella dell'ultima rata prevista dal piano di rateazione, rilasciata da istituto di credito o assicurativo che risponda ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività ovvero da intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta all'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria e assicurativa. La garanzia fideiussoria, che deve essere comunque preventivamente accettata dall'Ufficio Competente, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia alle eccezioni di cui agli articoli 1945 e 1957 del Codice Civile, l'operatività a prima richiesta da parte del Comune anche per l'intero importo residuo nei casi di cui all'articolo 1 comma 800 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, la condizione per cui il mancato pagamento del premio non può essere opposto come eccezione di non operatività della garanzia verso il Comune.

8. In deroga alle previsioni dei commi precedenti, qualora il piano rateale richiesto non ecceda le 12 rate, per debiti di qualsiasi importo, i soggetti di cui al comma 5, lettera a) sono esonerati dall'allegare la dichiarazione ISEE in corso di validità, mentre i soggetti di cui al comma 5, lettere b) e c) potranno allegare la sola auto-dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000 della sussistenza di temporanea condizione di difficoltà economico-finanziaria.

9. La rateazione non è in ogni caso consentita:

- a. qualora non siano soddisfatte le condizioni e i requisiti richiesti nei commi precedenti, fatta salva la previsione di cui al comma 8;
- b. qualora l'importo complessivamente dovuto sia inferiore ad € 100,00.

10. L'importo della prima rata deve essere versato entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di accettazione della rateizzazione. Le successive rate scadono l'ultimo giorno di ciascun mese successivo al pagamento della prima rata. In caso di mancato pagamento della prima rata nei termini, ovvero, dopo espresso sollecito, di due rate, anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, ovvero, in caso di dichiarazioni false o mendaci e/o di documentazione non veritiera, il contribuente, ferma ogni ulteriore responsabilità di legge, decade automaticamente dal beneficio e l'importo non può più essere rateizzato. L'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione. La riscossione del debito residuo sarà effettuata prioritariamente tramite escussione della fideiussione, qualora esistente. Ricevuta la richiesta di rateazione, l'ente creditore o il soggetto affidatario può iscrivere l'ipoteca o il fermo amministrativo solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza dai benefici della rateazione. Sono fatte comunque salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione.

essendo impossibilitato a pagare il totale in un'unica soluzione, chiede cortesemente che l'importo dei provvedimenti sotto indicati sia dilazionato in n° _____ rate mensili.

PROVVEDIMENTO	DATATO	ANNO DI IMPOSTA	IMPORTO
n°			€
		TOTALE	€

Carbonia, li _____

(firma leggibile)